

**ATTO N . 1119**

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa*  
*della Giunta regionale (deliberazione n. 1726 del 27/12/2012)*


**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO - LEGGE  
06/12/2011, N. 201 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22/12/2011, N. 214 E DEL  
DECRETO - LEGGE 24/01/2012, N. 1 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE  
24/03/2012, N. 27 - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LL.RR. 03/08/1999,  
N. 24, 20/01/2000, N. 6 E 23/07/2003, N. 13”**



---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 28/12/2012*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 03/12/2013*



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1726 DEL 27/12/2012

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003.". Approvazione.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

---



## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disegno di legge: "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003" presentata dal Direttore dott. Giampiero Antonelli;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Fabrizio Bracco avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003.";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Atteso** che sulla proposta preadottata con DGR 1470/2012 è stata espletata la concertazione in data 10.12.2012;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede di concertazione;

**Dato atto** altresì che sulla citata proposta di cui alla DGR 1470/2012 non è ancora pervenuto il parere del CAL e che conseguentemente sul disegno di legge non è stato espresso il parere del Comitato legislativo;

**Ritenuto** tuttavia necessario procedere all'adozione del presente disegno di legge al fine di introdurre modifiche sostanziali alle normative regionali per i dovuti adeguamenti alle recenti normative statali in materia di commercio, prima della decorrenza del termine per la presentazione del Testo unico sul commercio di cui alla l.r. 8/2011;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi espressi nei modi di legge,**

### DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disegno di legge: "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003." e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare l'Assessore Fabrizio Bracco di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di trasmettere al Consiglio regionale il parere del CAL non appena pervenuto.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**



**Disegno di legge:** "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. 24/1999, l.r. 6/2000 e l.r. 13/2003".

## RELAZIONE

Le disposizioni normative regionali che disciplinano la materia del commercio, pur recentemente modificate in sede di recepimento e adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in attuazione dei principi fissati dalla Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi), per effetto della l.r. n. 15/2010, necessitano di un corposo e profondo adeguamento alle novità normative introdotte dal pacchetto dei decreti "Salva Italia", "liberalizzazioni" e "semplicificazione" (d.l. n. 201/2011, d.l. n. 1/2012 e d.l. n. 5/2012). Nello specifico saranno pertanto modificate le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 24/1999 (commercio in sede fissa), dalla legge regionale n. 6/2000 (commercio su aree pubbliche) e dalla legge regionale n. 13/2003 (distribuzione dei carburanti per autotrazione).

Oltre alle citate e richiamate disposizioni nazionali, le disposizioni regionali devono essere modificate in virtù del nuovo scenario delineato dalla legge regionale n. 8/2011 in materia di "semplicificazione amministrativa", avendo riguardo anche all'imminente scadenza prevista per la redazione e l'approvazione del Testo Unico in materia di commercio (periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013).


La Regione, con la presente legge, stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attività commerciali in attuazione dei principi comunitari, del Titolo V della Costituzione, del proprio Statuto regionale nonché delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza ed in particolare di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; dall'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dagli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'art. 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il **Titolo I** riguarda le modifiche, integrazioni, sostituzioni e abrogazioni apportate alla **legge regionale 3 agosto 1999, n. 24** (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

L'art. 1 sostituisce l'articolo l'art. 2 della l.r. 24/99 riportando nuove definizioni dando così una visione organica delle diverse tipologie di attività commerciali, oggi presenti in diverse disposizioni del testo della legge. A tale riguardo sono rimaste invariate le dimensioni di esercizi di vicinato. Tra le definizioni sono state articolate e definite le diverse fattispecie di superficie (di vendita e espositiva) delle attività.

L'art. 2 sostituisce l'art. 4-bis introdotto con la l.r. 8/2011 di semplificazione, prevedendo l'estensione della procedura di SCIA anche alle medie strutture inferiori M1 oggi soggette ad autorizzazione e silenzio assenso dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda (attuale art. 12-bis). La definizione da parte della Giunta regionale della modulistica da utilizzare per le segnalazioni certificate di inizio attività e della documentazione ad essa allegata riflette quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010 (Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale).

**L'articolo 3** aggiunge l'art.4-ter il quale introduce la tipologia dei negozi storici attraverso i quali la Regione Umbria promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale. La Giunta regionale è chiamata a stabilire modalità e procedure di riconoscimento dei negozi storici al fine di guidare i Comuni nelle operazioni di riconoscimento.

**L'art. 4** integra l'articolo 5-bis con la modifica al comma 1 superando il precedente richiamo ai motivi imperativi di interessi generale introdotto con la l.r. 15/2010 e riportando il richiamo ai principi di cui all'art. 31, comma 2 del d.l. n. 201/2011 (principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali). Viene ulteriormente modificato attraverso l'introduzione di disposizioni concernenti l'attività di programmazione regionale – triennale e annuale.

Con **l'articolo 5** viene modificato **l'art. 5-ter** al comma 2, lettera a) attraverso la specificazione del concetto di "aree da ritenersi satute" introducendo la descrizione attualmente presente nella D.G.R. n. 738/2011. Le ulteriori modifiche riguardano i richiami alle nuove disposizioni introdotte con la presente legge nonché con la specificazione dei compiti e delle funzioni dei Comuni.

**L'art. 6** modifica l'art. 6 della l.r.24/99 prevedendo una diversa articolazione e individuazione dei bacini di ambito sovra-comunale alla luce delle disposizioni nazionali più volte richiamate. Viene così meno l'elenco delle aree presenti nell'Allegato B in quanto sostituito da bacini sovra-comunali dove abbiamo il territorio del comune dove è ubicata l'attività commerciale e il territorio dei comuni confinanti.

**L'art. 7** sostituisce l'articolo 9 l.r. 24/99 prevedendo i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale e disciplina l'attività di formazione fino ad oggi riconosciuta esclusivamente in capo alle associazioni di categoria, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e dall'accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni nonché in sede di coordinamento delle Regioni. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle Camere di commercio o di enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e di svolgimento, ivi compresi i contenuti, dei corsi professionali. L'attuale supera e abroga anche l'attuale art. 46.

**L'art. 8** integra l'art. 10, che disciplina il centro commerciale, prevedendo il rilascio di autorizzazione all'esito della procedura della conferenza di servizi di cui all'art. 4-ter. Novità è rappresentata dalla previsione della SCIA (da presentare ai sensi dell'art. 4-bis) nei casi di diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti (in tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione).

**L'articolo 9** integra l'art. 10-bis, che disciplina il polo commerciale, riportando le disposizioni attualmente previste al punto 1 della D.G.R. n. 738/2011. Analoga previsione per quanto riguarda la SCIA nei casi di diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti.

**L'art. 10** aggiunge l'art. 11-bis prevedendo che i Comuni, nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 5-ter, applicano le disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5-bis. Si è voluta garantire la corretta disciplina delle aree destinate ad ospitare nuovi insediamenti commerciali. Anche la Giunta regionale è chiamata ad adeguare le disposizioni e le previsioni dettate dall'atto di programmazione previsto dall'articolo 5-bis. Il testo dell'articolo rinvia a quanto attualmente presente nella D.G.R. n. 738/2011.



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art.11 integra l'art. 12-bis il quale viene modificato in relazione alla distinzione tra SCIA per le medie strutture M1 e il mantenimento dell'autorizzazione per le medie strutture M2.

L'art. 12 modifica l'art. 18 con l'inserimento di alcuni correttivi frutto dell'esperienza della sua applicazione biennale (è stato infatti modificato con la legge regionale di recepimento della direttiva servizi – l.r. 15/2010). Degna di rilievo la previsione in base alla quale l'autorizzazione decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo approvato, se presente. Anche qui viene ribadita la previsione della SCIA in caso di diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura, sempre salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 18.

L'art. 13 modifica l'art. 18-bis in virtù dell'avvenuta abrogazione del D.P.R. 447/1998. La precedente disciplina di variante urbanistica è ora interamente disciplinata dall'art. 18 della l.r. 11/2005 come modificato dalla legge di semplificazione 8/2011.

L'art. 14 integra l'art. 31 che disciplina le vendite promozionali con la nuova previsione circa la possibilità per la Giunta regionale di consentire il superamento del divieto di effettuare tali vendite nei 30 giorni precedenti i saldi.

L'art. 15 modifica l'art. 32, che disciplina l'Osservatorio regionale del commercio, prevedendo che la Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. In tal modo viene meno l'esigenza di mantenere il successivo art. 33 (ora pertanto abrogato).

L'art. 16 aggiunge l'art. 34-bis prevedendo che la Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni della Agenzia per le imprese cui la Giunta regionale può attribuire, oltre ai compiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) della l. 133/2008, ulteriori attività di supporto all'amministrazione regionale ai fini della realizzazione di misure e interventi nel settore del commercio che non comportino l'esercizio di attività discrezionali.

L'art. 17 dispone in merito all'applicazione dell'art. 47 della l.r. 24/99 alle nuove disposizioni di modifica della l.r. 24/99.

L'articolo 18 abroga i seguenti articoli della l.r. 24/99:

art. 13 (abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 18);

art. 14 (abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 18);

art. 17 (abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 18);

gli articoli 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27 e 28 sono abrogati in virtù di quanto previsto dalla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 223/2006 come modificato dall'art. 31, comma 1 del d.l. n. 201/2011 in materia di liberalizzazione degli orari;

l'art. 33 è abrogato in virtù del nuovo art. 32;

l'art. 36 è da ritenersi superato e quindi abrogato;

l'art. 37 è da ritenersi superato e quindi abrogato;

l'art. 39 è da ritenersi superato e quindi abrogato;

l'art. 44 è da ritenersi superato e quindi abrogato;

l'art. 46 è da ritenersi abrogato per effetto del nuovo art. 9;

l'art. 46-ter è da ritenersi superato e quindi abrogato;


l'Allegato B è abrogato per effetto del nuovo art. 11.

Il Titolo II riguarda le modifiche, integrazioni, sostituzioni e abrogazioni apportate alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

L'art. 19 sostituisce l'art. 2 della l.r. 6/2000 riportando nuove definizioni per dare così una visione organica delle diverse tipologie di mercati, oggi non tutte descritte né presenti nelle diverse disposizioni del testo della legge.

L'art. 20 sostituisce l'art 4 che viene riscritto descrivendo cosa si intende per attività di commercio su aree pubbliche.

L'art. 21 aggiunge l'art. 4-bis e descrive le modalità di esercizio dell'attività da parte del titolare o di suo sostituto.



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 22 sostituisce l'art. 5 prevedendo che il commercio su area pubblica in sede fissa è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune sede di posteggio e contestualmente al posteggio stesso secondo le procedure e i criteri previsti ai sensi dell'art. 70, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito. La durata delle concessioni è fissata in 12 anni.

L'art. 23 sostituisce l'art. 6 che disciplina le modalità e le procedure che i Comuni devono seguire ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'assegnazione del posteggio nei mercati e nelle fiere o fuori mercato.

L'art. 24 modifica l'art. 7 per precisare che i riferimenti alle autorizzazioni di tipo A sono da considerare riferiti all'autorizzazione di cui all'art. 5.

L'art. 25 sostituisce l'art. 8 prevedendo che il commercio su area pubblica in forma itinerante è ora subordinato alla presentazione di semplice SCIA e non più al rilascio di autorizzazione di tipo B ora quindi sostituita dall'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

L'art. 26 aggiunge gli articoli seguenti:

- art. 8-bis che sottolinea come l'attività di vendita dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, viene ad essere soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria;
- art. 8-ter che introduce la definizione di "hobbisti" ovvero di coloro che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Si viene a colmare un vulnus rappresentato da figure ibride di mercato e da soggetti difficili da inquadrare dal punto di vista autorizzatorio. È infatti previsto il rilascio di un tesserino da parte del Comune, il quale è chiamato ad annotare ogni singola partecipazione ai mercati destinati agli hobbisti.
- art. 8-quater che subordina l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche alla situazione di regolarità contributiva e disciplina altresì la procedura di verifica di tale regolarità. La Giunta regionale è chiamata ad intervenire con proprio atto come del resto è già avvenuto con D.G.R. n. 731/2011 e D.G.R. n. 50/2012.
- art. 8-quinques che disciplina i casi che determinano sospensione o decadenza dei titoli a seguito di accertata irregolarità contributiva.

L'art. 27 sostituisce l'art. 9 che disciplina la decadenza e sospensione delle autorizzazioni e, conseguentemente, i casi di confisca.

L'art. 28 modifica l'art. 12 per adeguarlo alle modifiche apportate agli articoli precedenti.

L'art. 29 modifica l'art. 11 che è integrato con il comma 1-bis in base al quale i Comuni, di propria iniziativa o su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata nonché, sempre su richiesta di almeno l'80% degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all'anno.

L'art. 30 introduce l'art. 12-bis che disciplina il trasferimento dei mercati da parte dei Comuni.

L'art. 31 aggiunge l'art. 16-bis che introduce il calendario regionale dei mercati e delle fiere ai fini di garantire la massima pubblicità in forma unitaria.

L'art. 32 abroga gli articoli:

- 10 è abrogato in quanto prevede limitazioni in contrasto con il principio di libera iniziativa economica e tutela della concorrenza;
- 15 viene abrogato poiché tale procedura è inserita nel nuovo art. 6.



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**Il Titolo III** riguarda le modifiche, integrazioni, sostituzioni e abrogazioni apportate alla **legge regionale 23 luglio 2003, n. 13** (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).

**L'art. 33** sostituisce l'art. 2 della l.r. 13/2003 riportando nuove definizioni dando così una visione organica delle diverse tipologie di carburanti, impianti e servizi, oggi non tutti descritti né presenti nelle diverse disposizioni del testo della legge.

**L'art. 34** sostituisce l'art. 3 il quale disciplina nuove previsioni regolamentari. Il comma 4 si pone nella linea della liberalizzazione degli orari prevedendo che, salvo diversa motivata e concertata determinazione del Comune, l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

**L'art. 35** aggiunge l'art. 4-bis ricalca le previsioni e le aperture introdotte dall'art. 28 del d.l. n. 98/2011 soprattutto riguardo le attività precedentemente considerate come accessorie o a complemento dell'impianto. Inoltre aggiunge l'art. 4-ter precisa la modalità per la determinazione di incompatibilità degli impianti stradali come richiesto dal più volte citato art. 28 del d.l. n. 98/2011

**L'art. 36** sostituisce l'art. 5 che disciplina le funzioni della Regione ai fini del rilascio di autorizzazione per gli impianti autostradali.

**L'art. 37** sostituisce l'art. 6 che disciplina le funzioni dei Comuni ai fini del rilascio di autorizzazione per gli impianti non autostradali.

**L'art. 38** sostituisce l'art. 7 che disciplina un'unica procedura per il rilascio di autorizzazione o per la presentazione della SCIA.

**L'art. 39** aggiunge gli articoli seguenti:

- 7-bis introduce gli impianti senza gestore cd. ghost alla luce della previsione nazionale che prevede l'obbligo per tutti gli impianti di dotarsi di apparecchiature self-service pre-pagamento entro il 31.12.2012. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore soltanto negli impianti classificati di pubblica utilità e a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune. È da ritenere impianto di pubblica utilità l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo.
- art. 7-ter individua le modifiche degli impianti soggetti a SCIA o autorizzazione.
- art. 7-quater individua le modifiche sottoposte a collaudo e disciplina la relativa procedura semplificandone modalità e tempi rispetto allo stato attuale.
- art. 7-quinques disciplina le ipotesi di sanzione e decadenza.

**L'art. 40** sostituisce l'art. 8 che prevede le funzioni di monitoraggio e osservatorio da parte della Regione.

**L'art. 41** aggiunge l'art. 8-bis che disciplina le funzioni di vigilanza e controllo da parte dei Comuni.

**L'art. 42** abroga l'art. 4 in quanto lo stesso presenta disposizioni in contrasto con il venir meno di limitazioni previsti dall'art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 e dall'art. 28 del d.l. n. 98/2011.



Disegno di legge: "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. 24/1999, l.r. 6/2000 e l.r. 13/2003".

**TITOLO I**  
**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA**  
**LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N.**  
**24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI**  
**COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.**  
**31 MARZO 1998, N. 114)**

*Art. 1*  
*(Sostituzione dell'art. 2)*

1. L'articolo 2 della legge regionale legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), è sostituito dal seguente:

*"Art.2*  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:


a) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita, di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita e di un centro commerciale: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1143 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59),

segue atto n. 1726 del 27 DIC. 2012

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



di seguito Decreto, con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;

d) per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, comunque non superiore al trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, separata e distinta da quest'ultima per mezzo di pareti continue e alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato da personale autorizzato e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale parte può essere destinata anche a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

e) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;

f) per forme integrate di commercio:

1) centro commerciale naturale: quali aggregazioni di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;


2) attività di prossimità: quale esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;

g) per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro o polo commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali, e altre attività di servizi.”.

*Art. 2  
(Sostituzione art. 4-bis)*

1. L'articolo 4-bis della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

“Art.4-bis.



Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita M1.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.

2. Il Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza, e di destinazioni d'uso dei locali. Qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell'interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.


4. Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita.

5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq.

6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1, nel caso in cui:

- vengono meno i requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), o i requisiti professionalità di cui all'articolo 71

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



- comma 6 dello stesso d.lgs. 59/2010;
- b) vengono violate le disposizioni e prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.) (TULPS), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;
- c) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d) non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;
- e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

7. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, lettera d), si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.


8. La Giunta regionale definisce con proprio atto la modulistica da utilizzare per la segnalazione certificate di inizio attività di cui al comma 1 e individua la documentazione da allegare alla stessa SCIA.”.

Art. 3  
(Integrazione alla l.r. 24/1999)

1. Dopo l'articolo 4-bis della l.r. 24/1999, è inserito il seguente:

“Art.4-ter  
(Negozi storici)

1. La Regione Umbria promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale.



2. Le attività commerciali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Negozio storico".

3. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per essere definiti "Negozio storico" devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.


4. Ai fini del riconoscimento di negozio storico la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce ulteriori requisiti, le relative modalità e procedure di riconoscimento, nonché le caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno.».

#### Art. 4

(Integrazione dell'art. 5bis)

1. Il comma 1 dell'articolo 5-bis della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

1. "1. La Giunta regionale con regolamento definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.).

2. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 24/1999, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal DAP, adotta il documento triennale di indirizzo strategico del commercio e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.”.

“1-ter. Il documento triennale di indirizzo strategico del commercio di cui al comma 1-bis è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:

a) la cognizione e l'analisi delle principali tendenze del commercio in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) la definizione degli obiettivi di promozione e sostegno delle attività commerciali;

c) la definizione di forme di sostegno e tutela dei centri commerciali naturali e dei negozi storici;

d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi di cui al comma 1;

e) la cognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguitamento degli obiettivi annuali;

f) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal documento triennale di indirizzo strategico.”.

**Art. 5**

*(Modificazioni e integrazioni dell'art. 5 ter)*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 ter della l.r. 24/1999, è sostituita dalla



seguente:

"a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:

1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);

2) dell'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;

3) del livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;

4) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada nell'ambito della propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle strade) e le norme regionali di settore;

5) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 ter della l.r. 24/1999, dopo le parole: "tenendo anche conto" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 bis, comma 1,".

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 5 ter della l.r. 24/1999, il segno di punteggiatura: "." è sostituito da seguente: ";".

4. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 5 ter della l.r. 24/1999 è aggiunta la seguente:

"c bis) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo.".

5. Alla lettera b) del comma 5

segue atto n. 1726 del 27 DIC. 2012

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 5 ter della l.r. 24/1999, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito da seguente: “;”.

6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 ter della l.r. 24/1999, sono aggiunte le seguenti:

“b bis) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo;

b ter) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per il contenimento dei prezzi;

b quater) promuovere azioni a sostegno della costituzione dei centri commerciali naturali per l'attuazione della presente legge.”.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 ter della l.r. 24/1999, sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività disciplinate dalla presente legge e, in caso di violazione, irrogano le relative sanzioni amministrative.


5 ter. I comuni trasmettono annualmente al servizio regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale.”.


**Art. 6**  
(*Modificazioni all'art. 6*)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presente legge e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto, il territorio della Regione Umbria è suddiviso in aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e costituite dal territorio del comune dove è ubicata l'attività commerciale e dal territorio dei comuni confinanti.».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 24/1999, sono abrogati.





**Art. 7**  
*(Sostituzione dell'art. 9)*


1. L'articolo 9 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

**"Art. 9**  
*(Requisiti per l'esercizio di attività commerciali)*

1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Il requisito professionale di cui al precedente comma 1, lettera a) è conseguito mediante il superamento di un esame all'esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la



preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione.

3. La Giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, anche avvalendosi delle Camere di commercio o di enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con proprio atto:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

4. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 3, disciplina altresì le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi professionali.

5. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare, individua con proprio atto, attraverso il ricorso alle Camere di commercio o agli enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.”.

**Art. 8**  
(*Integrazioni all'art. 10*)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della

segue atto n. 1726 del 27 DIC. 2012

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



I.r. 24/1999, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare ai sensi dell’articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità di categoria dimensionale originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 1.”.

2. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 10 della I.r. 24/1999, è aggiunto il seguente:

“5-ter. I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un maggiore orario di apertura.”.

## Art. 9

(Integrazioni all’art. 10-bis)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 bis della I.r. 24/1999, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. L’autorizzazione di polo commerciale è rilasciata alternativamente a:

- a) soggetto promotore;
- b) presidente dell’organismo unitario di gestione;
- c) a ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte, nel caso di riconoscimento avvenuto successivamente all’entrata in vigore del presente comma.

3-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un polo commerciale sono soggette a SCIA da presentare ai sensi dell’art. 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 3.

3-quater. Sono classificati polo commerciale gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




commerciale prevista dal medesimo progetto. Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:

- a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;
- b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti;
- c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;
- d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;
- e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.

3-quinquies. Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), con esclusivo riferimento ad aree continue non interrotte da strada urbana di quartiere di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

3- sexies. Le dotazioni territoriali minime e gli standard urbanistici degli esercizi presenti in un polo commerciale, previste dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), sono calcolati distintamente per ciascun singolo esercizio.”.

Art. 10  
(Integrazione alla l.r. 24/1999)



1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

**"Art. 11-bis**

*(Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti)*

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni, nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 5-ter, applicano le disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5-bis.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, provvede all'adeguamento delle disposizioni e delle previsioni dettate dall'atto di programmazione previsto dall'articolo 5-bis. Fino a tale adeguamento continuano a trovare applicazione le disposizioni dettate dal richiamato atto di programmazione in quanto compatibili.”.

**Art. 11**

*(Integrazione all'art. 12-bis)*

1. Al comma 1 dell'art. 12-bis della l. r. 24/1999, dopo le parole: “esercizi di vicinato” sono aggiunte le parole: “e delle medie strutture di vendita inferiori M1”.

**Art. 12**

*(Modificazioni e integrazioni all'art. 18)*


1. Al comma 2, dell'articolo 18 della l. r. 24/1999, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “quindici”.

2. Al comma 4 dell'art. 18 della l. r. 24/1999, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “,”.

3. Al comma 4 dell'art. 18 della l. r. 24/1999, dopo le parole: “del Comune” sono aggiunte le parole: “e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata.”.

4. Al comma 5 dell'articolo 18 della l. r. 24/1999, le parole: “la quale tiene conto di eventuali domande concorrenti ai sensi dell'articolo 14,” sono soppresse.

5. Il comma 8 dell'articolo 18 della l. r.



24/1999, è sostituito dal seguente:

"8. La Conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 5-bis e 5-ter.".

6. Il comma 10 dell'articolo 18 della l. r. 24/1999, è abrogato.

7. A comma 12 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

8. Il comma 13 dell'articolo 18 della l.r.

24/1999, è sostituito dal seguente:

"13. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del rappresentante della Regione.".

9. Dopo il comma 15 dell'articolo 18 della l.r. 24/1999, sono aggiunti i seguenti:


"15.bis L'autorizzazione di cui al comma 1 decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo approvato, se presente.".

"15. ter La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura, sono soggette a SCIA da presentare ai sensi dell'art. 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al presente articolo.".

### Art. 13

(Modificazione all'art. 18-bis)

1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della l.r. 24/1999, le parole", ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59)," sono soppresse.



**Art. 14**  
*(Integrazione dell'art. 31)*

1. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 24/1999, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “,”.
2. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 24/1999, dopo le parole: “comma 1” sono aggiunte le seguenti: “salvo diversa e motivata disposizione adottata, previa concertazione ai sensi dell'art. 5-quater, dalla Giunta regionale in caso di calamità naturale o altro evento eccezionale.”.

**Art. 15**  
*(Modificazione all'art. 32)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 24/1999, è aggiunto il seguente:  
 “2 bis. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale.”.


**Art. 16**  
*(Integrazione alla l.r. 24/1999)*

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

**“Art. 34 bis**  
*(Agenzie per le imprese)*

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, può attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

regionale, oltre ai compiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) della l. 133/2008, ulteriori attività di supporto all'amministrazione regionale ai fini della realizzazione di misure e interventi nel settore del commercio che non comportino l'esercizio di attività discrezionali.

**Art. 17**

*(Norme finali e di rinvio concernenti l'applicazione della l.r. 24/1999)*

1. Dall'entrata in vigore del presente Titolo le violazioni individuate dall'articolo 47 della l.r. 24/1999 sono riferite agli articoli della stessa l.r. 24/1999 così come modificati ed integrati dal Titolo stesso.

**Art. 18**

*(Abrogazioni alla l.r. 24/1999)*

1. Gli articoli 13, 14, 17, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 27, 28, 33, 36, 37, 39, 44, 46, 46 ter della l.r. 24/1999 sono abrogati.
2. L'Allegato B della l.r. 24/1999 è abrogato.

**TITOLO II**

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA  
LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N.  
6 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN  
ATTUAZIONE DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114)

**Art. 19**


*(Sostituzione dell'art. 2)*

1. L'articolo 2 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

**«Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
  - a) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità ovvero l'area privata espressamente autorizzata, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

d) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;


e) mercato specializzato: quello in cui il novanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il dieci per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

f) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

g) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;

h) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

i) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità ovvero su aree private



espressamente autorizzate a tal fine;

j) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);

k) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità ovvero la parte di area privata espressamente autorizzata, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;


l) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

m) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

n) fiera specializzata, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

o) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla legge regionale del 27 ottobre 1999, n. 26 (Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli) o ai GASP di cui alla legge regionale del 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare "GASP" e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);

p) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;



q) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

r) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;

s) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.».

**Art. 20**  
(*Sostituzione dell'art. 4*)

1. L'articolo 4 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

**«Art. 4**  
(*Commercio su aree pubbliche*)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o capitali secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.


2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune.».

**Art. 21.**  
(*Integrazione della l.r. 6/2000*)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 6/2000 è aggiunto il seguente:

**“Art. 4 bis**  
(*Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche*)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

ed a segnalazione certificata di inizio attività SCIA, se effettuato in forma itinerante.

2. La Giunta regionale definisce, con propria atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1.

3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.

4. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente legge nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.


6. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente articolo.”.

**Art. 22**  
*(Sostituzione dell'art. 5)*

1. L'articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

**«Art. 5**  
*(Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo



2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
- b) alla partecipazione alle fiere.

3. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio.».

**Art. 23**  
(*Sostituzione dell'art. 6*)


1. L'articolo 6 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

**«Art. 6**  
(*Concessione di posteggio*)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente articolo, un



medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.

4. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.

5. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.

6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.


8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993 che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001;

b) per soggetti disagiati di cui alla



legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.

11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.».

**Art. 24**  
(*Modifiche all'art. 7*)

1. All'articolo 7 della l.r. 6/2000 le parole: "autorizzazione di tipo A" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzazione di cui all'articolo 5".

**Art. 25**  
(*Sostituzione dell'art. 8*)

1. L'articolo 8 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:


**"Art. 8**  
(*Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante*)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, trasmessa al comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria ivi richiamate.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;



- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- c) alla partecipazione alle fiere. ».

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può richiedere più di una autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la segnalazione certificata di inizio attività. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4, e 7 dell'articolo 7.”

#### Art. 26.


(*Integrazione della l.r. 6/2000*)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 6/2000, sono inseriti i seguenti:

“ Art. 8-bis.

*Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.*

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la



somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di vendita dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.


3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

**Art. 8-ter.**  
*(Hobbisti)*

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 5 e 8, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 1 del d.lgs. n. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 13 può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 1 del d.lgs. n. 59/2010.

3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli



organi preposti al controllo.

4. Il tesserino è vidimato dal comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro duecentocinquanta, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.


#### Art. 8-quater.

##### *Obbligo di regolarità contributiva*

1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). Tale regolarità è richiesta anche:

a) nel caso di acquisizione di azienda o ramo d'azienda, ivi compreso il caso di affitto di azienda o di affitto di ramo di azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione dell'autorizzazione di cui all'art. 5 o dell'abilitazione di cui all'art. 8;

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



b) nel caso di partecipazione all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla vigente normativa in materia di area pubblica.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.

3. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di rilascio o reintestazione di cui al comma 1 ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva.


4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del Decreto legislativo 114/1998, stabilisce, previa concertazione, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.

5. I Comuni trasmettono alla Regione un prospetto riassuntivo semestrale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni di cui all'art. 5 e delle abilitazioni di cui all'art. 8 rilasciate, sospese, cessate, revocate, trasferite, ai fini della costituzione dell'elenco regionale unico delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche sul territorio regionale.

6. La Regione stipula apposite intese con le amministrazioni competenti in materia di certificazione della regolarità contributiva e con ANCI Umbria.

**Art. 8-quinques.**  
(*Sospensione e decadenza*)

1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, sospende la validità dell'autorizzazione e dell'abilitazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che deve avvenire nei successivi centottanta giorni. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato la comunicazione di cui al



precedente articolo 8-quater, comma 4 entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione.

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-quater, commi 2 e 5. ».

#### Art. 27.

(*Sostituzione dell'art. 9*)

1. L'articolo 9 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:


**“Art. 9.**

*Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca.*

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto 114/1998;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 5 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause



di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del decreto 114/1998.

4. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29 comma 1, lettera b) del decreto 114/1998

5. Le merci confiscate, di valore inferiore al milione, possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.”.

#### Art. 28.

*(Modifiche all'art. 12)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2000 le parole “, comma 4,” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2000 le parole “, comma 4,” sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 6/2000 le parole “, non conteggiati nei limiti di cui all'art. 10 comma 2,” sono soppresse.

#### Art. 29.

*(Modifiche all'art. 11)*


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. n. 6/2000, è inserito il seguente:

“1-bis. 1. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, su richiesta di almeno l'80% degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all'anno.”

#### Art. 30

*(Integrazione alla l.r. n. 6/2000)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 6/2000, è



inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

*(Trasferimento dei mercati)*

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.


2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. ".



**Art. 31**  
*(Integrazione alla L.R. n. 6/2000)*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:

**"Art. 16-bis.**

*(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)*

1. La Giunta regionale predisponde il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione entro il 30 dicembre di ogni anno elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
- b) denominazione;
- c) data di svolgimento;
- d) settori merceologici;
- e) orario di apertura e di chiusura;
- f) numero complessivo di posteggi.


2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla competente struttura regionale i dati relativi ai mercati e fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

3. Al fine dell'aggiornamento, i Comuni inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze. “.

**Art. 32.**  
*(Abrogazioni alla l.r. 6/2000)*

1. Gli articoli 10 e 15 della l.r. 6/2000 sono abrogati.

**TITOLO III**  
**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA**  
**LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N.**  
**13 (DISCIPLINA DELLA RETE**  
**DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER**  
**AUTOTRAZIONE)**


**Art. 33.***(Sostituzione dell'art. 2)*

1. L'articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

**"Art. 2***(Definizioni)*


1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodiesel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i), j) e k);
- b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodiesel per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
- c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:
  - 1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;
  - 2. uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;
  - 3. un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;
  - 4. una o più pistole o valvole di intercettazione;
  - 5. le tubazioni che li connettono;
- d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le




- autostrade;
- e) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;
- f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano, biodiesel e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



- limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;
- j) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta. »;
- k) servizio accessorio all'impianto di distribuzione di carburanti: la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;
- l) servizio presente nell'impianto: quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;
- m) servizio all'autoveicolo: l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;
- n) servizio alla persona: quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;
- o) intralcio al traffico: quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
- p) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- appositi segnali di inizio e fine così come definito dall'art. 3, comma 1 punto 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- q) impianto di pubblica utilità: l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo;
  - r) impianto per uso di natanti e di aeromobili: quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;
  - s) modifica all'impianto: la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.”.

### Art. 34 (Sostituzione dell'art. 3)


1. L'articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 3 (Norme regolamentari)

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

- a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
- b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
- c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.

2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

- a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
- b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;
- c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;
- d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;
- e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

3. La Giunta regionale con proprio regolamento determina altresì:

- a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;
- b) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati.

4. Salvo diversa motivata e concertata determinazione del Comune, l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione. ».

## Art. 35

(Integrazione della l.r. 13/2003)

1. Dopo l'art. 4 della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti:

## "Art. 4-bis.

(Disciplina urbanistica e servizi accessori)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme




regolamentari di cui all'articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa SCIA, è sempre consentito:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della L.R. n. 15/2010, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e delle norme di sicurezza;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del D.M. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.
4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 3, comma 4 della presente legge.
5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.
6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del PRG non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
7. L'esercizio di attività di cui al precedente comma 2, attraverso il recupero di edifici esistenti o realizzati attraverso il ricorso all'utilizzo di diritti edificatori premiali, non costituisce mutamento di destinazione d'uso, anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, purché la superficie di vendita realizzata non superi le dimensioni di una media struttura di vendita inferiore M1. Tale attività è subordinata al rispetto delle le modalità di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 1/2004 e all'art. 4-bis della l.r. 24/1999.

*Art. 4-ter  
(Incompatibilità degli impianti stradali)*

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



1. È considerato incompatibile l'impianto stradale che versa in una delle seguenti condizioni:
  - a) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale del Comune;
  - b) crea intralcio al traffico ai sensi del comma 2;
  - c) è privo di fuoristrada;
  - d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada;
  - e) non è provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità;
  - f) è localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad epsilon e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
  - g) è localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto.
2. Un impianto crea intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata.
3. Gli impianti non dotati di attività accessorie che non sono provvisti dei servizi di cui al comma 1, lettera e), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati in occasione della prima richiesta di modifica soggetta ad autorizzazione successiva alla data di entrata in vigore della legge medesima.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti esistenti, che non hanno avuto da parte del Comune la verifica di compatibilità ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, trasmettono al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesta che l'impianto non si trova nelle condizioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3, ovvero è stato adeguato.
5. Per gli impianti incompatibili l'autorizzazione decade e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



all'articolo 7 quinqueis.".

*Art. 36*  
(Sostituzione dell'art. 5 l.r. 13/2003)

1. L'articolo 5 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

*"Art. 5.*

*(Funzioni della Regione)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3.

2. Alle autorizzazioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

3. Spetta alla Regione ricevere le comunicazioni relative alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.

4. Per la sospensione e la decadenza della autorizzazione si applica la disciplina di cui all'articolo 7 quinqueis."


*Art. 37*  
(Sostituzione dell'art. 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

*"Art. 6.*

*(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:



- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
  - b) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
  - c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
  - d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa;
  - e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
  - f) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
  - g) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.”.

**Art. 38**  
(Sostituzione dell'art. 7)


1. L'articolo 7 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

**“Art. 7**  
(Nuovi impianti)

1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e, salvo comprovati e insormontabili, almeno un prodotto a scelta tra postazioni per la ricarica elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele. È ammessa l'apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL.

2. I nuovi impianti sono dotati di:

- a) dispositivi self-service pre-pagamento;
- b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;




- c) almeno una postazione per la ricarica elettrica delle auto ogni due erogatori installati;
  - d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
  - e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 30 mc;
  - f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
  - g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
  - h) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi;
  - i) recupero delle acque di prima pioggia.
3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.
4. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan, con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
7. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. ».

**Art. 39**  
*(Integrazioni della l.r. 13/2003)*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti:


**"Art. 7-bis.**  
*(Impianti senza gestore)*



1. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore soltanto negli impianti classificati di pubblica utilità e a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.
2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati fuori dai centri abitati, purché posti ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo, possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.
3. Gli impianti di cui al comma 2 possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 7.

*Art. 7-ter  
Modifiche degli impianti*

1. Costituisce modifica all'impianto:
  - a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
  - b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
  - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
  - d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
  - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  - f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
  - g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
  - h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
  - i) la variazione dello stoccaggio degli oli esauriti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
  - j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.



2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane, nonché alla Regione nei casi di impianti autostradali.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 6 le seguenti modifiche:

- a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
- b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.

*Art. 7-quater  
(Collaudo degli impianti)*


1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto o alla Regione.

2. Il comune o la Regione, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune o della Regione, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune o alla Regione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, trascorsi i quali si intende per assolto.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune o dalla Regione e sono a carico del richiedente.



6. Il collaudo è comunque effettuato ogni diciotto anni dalla precedente verifica.
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 7-ter, comma 1, soggette a segnalazione certificata di inizio attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane, nonché alla Regione nei casi di impianti autostradali.

*Art. 7-quinque.*  
(*Sospensione e decadenza*)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune o alla Regione la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.

2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso il Comune diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere l'impianto e a procedere al ripristino dell'area nella situazione originaria, alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente, con fissazione da parte del Comune medesimo dei termini entro i quali dette operazioni devono essere completate.

3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71



commi da 1 a 5 del d.lgs. n. 59/2010.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.”.

**Art. 40**

*(Sostituzione dell'art. 8)*

1. L'articolo 8 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

**“Art. 8**

*(Monitoraggio e osservatorio)*

1. La struttura regionale competente in materia di commercio procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.

2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria regionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.


3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.”.

**Art. 41**

*(Integrazioni della l.r. 13/2003)*

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:

**“Art. 8-bis**




### *(Vigilanza e controllo)*

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
  2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.”.

Att. 42

*(Abrogazioni alla l.r. 13/2003)*

1. L'art. 4 della l.r. 13/2003 è abrogato.



## Regione Umbria

Giunta Regionale

### DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003.". Approvazione.


#### PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
  - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 27/12/12

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Beni e attività culturali. Politiche dello spettacolo. Turismo e promozione dell'Umbria. Grandi manifestazioni. Commercio e tutela dei consumatori. Sport ed impiantistica sportiva. Associazionismo culturale e sportivo. Centri storici."

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003.". Approvazione.

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/12/2012

Assessore Fabrizio Bracco

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li ..... 28 DIC. 2012  
Per copia conforme  
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 176 del 27 DIC. 2012